



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Settore esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. /2021 promossa da:

SPV S.R.L.

Contro

Il Giudice Dott.ssa Federica Colantonio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/10/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, con provvedimento emesso all'udienza del 07/06/2022, con il quale è stata conferita la delega ex art. 591 bis c.p.c., è stata posta a carico del creditore procedente e, in mancanza, di quelli intervenuti con titolo esecutivo l'anticipazione di 1) fondo spese per il pagamento della pubblicità ex art. 490, primo comma, c.p.c. (Portale delle vendite pubbliche) nella misura corrispondente al contributo di cui all'art. 18-bis del D.P.R. n. 115/2002 per ciascun lotto; 2) fondo spese per il pagamento della pubblicità ex art. 490, secondo e terzo comma, c.p.c. (internet; quotidiano; pubblicità commerciale) e delle spese necessarie per la vendita telematica (e, in particolare, delle spese di gestione del conto corrente) nella misura di euro 2.000,00, con fissazione del termine di trenta giorni per il versamento e con esplicita avvertenza che *“in mancanza del versamento del fondo spese come sopra determinato ... la procedura esecutiva non potrà proseguire e ne verrà dichiarata la chiusura per improcedibilità, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento.*

Una proroga dei termini suddetti potrà essere richiesta, prima della loro scadenza, con istanza motivata rivolta al professionista delegato, il quale è autorizzato a concedere la proroga (per una durata non superiore al termine iniziale), fermo restando che in caso di omessa pubblicità sul portale per causa imputabile al creditore procedente verrà dichiarata l'estinzione ex art. 631 bis c.p.c.”

osservato che il pagamento dei fondi spese a cura del creditore precedente sarebbe dovuto avvenire entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato e dunque entro il 04/09/2022 e che nel caso di specie è, invece, avvenuto in data 04/10/2022 (con accredito in data 06/10/2022);

ribadito che, nell'ambito dei poteri di direzione del processo esecutivo (art. 484 c.p.c.), spetta al Giudice dell'Esecuzione il compito di fornire direttive e di indicare termini per lo svolgimento di un processo esecutivo che si mantenga entro i limiti di ragionevole durata (art. 111 Cost.); infatti, fermo restando il principio dell'impulso di parte, il processo non è nella disponibilità assoluta delle parti stesse, sia perché l'art. 484 c.p.c. attribuisce al Giudice il compito di provvedere per condurlo ad epilogo, sia perché il principio costituzionale di ragionevole durata del processo presidia interessi collettivi e la sua violazione ha potenziali effetti negativi sull'apparato giurisdizionale nel suo complesso e sul singolo Giudice, tenuto a far rispettare il principio costituzionale; dall'altro lato, a complemento funzionale di questo potere generale del giudice, è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 cod. proc. civ., che si estrinseca in un'attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l'irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso (v. Cass. 2044/2017 in materia di esclusione dal progetto di distribuzione per avere il creditore intervenuto prodotto i documenti giustificativi del suo credito e del privilegio dopo il termine fissato a tal fine);

considerato che, in applicazione dei suddetti principi, la giurisprudenza di merito ha chiarito che "se è vero che il creditore precedente ha il diritto di promuovere la vendita, è altrettanto vero che su di lui incombe, una volta sollecitata la fissazione degli incanti, l'onere di osservare una condotta acceleratoria affinché il processo esecutivo pervenga alla fase soddisfattiva, che include anche l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti pubblicitari in modo tempestivo" (Trib. Caltagirone, 25 marzo 2008; Tribunale Milano sez. IV, 25/11/2016);

ritenuto altresì che, in assenza di specifica norma, i termini fissati dal Giudice dell'Esecuzione non possono avere natura perentoria, bensì ordinatoria ai sensi dell'art. 152 c.p.c.;

che la differenza tra termine perentorio e termine ordinatorio è ravvisabile solo nel regime di proroga, dal momento che:

- ai sensi dell'art. 153 c.p.c., il termine perentorio non può mai costituire oggetto di proroga;

- ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il termine ordinatorio può (nell'esercizio di un potere discrezionale del giudice) invece essere prorogato, ma tale proroga può avvenire solo prima della scadenza del termine, con la conseguenza che la mancata proroga dà luogo a decadenza. Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale elaborato in materia secondo cui: “la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 cod. proc. civ. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori” (Cass. n. 1064 del 19/01/2005). Infatti “Poichè i termini stabiliti dal giudice per il compimento di un atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 cod.proc.civ., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 cod.proc.civ. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art.154 cod.proc.civ. soltanto prima della loro scadenza, sicchè il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis cod.proc.civ., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte” (n. 1064 del 19/01/2005 cit.): “Diversamente, non solo si violerebbero i richiamati principi, ma, contrariamente alla volontà del legislatore, si lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento e, una volta posto in essere l'atto richiesto per l'impedimento di una decadenza, libera di procrastinare il tempo stabilito dalla legge per il determinarsi della immutabilità della situazione regolata” (Ordinanza n. 6895 del 06/05/2003);

rilevato che anche la Suprema Corte ha chiarito che l'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21549 del 27/07/2021);

osservato che nella specie non è stata chiesta alcuna proroga del termine, pur consentita dalla stessa ordinanza di delega, e che le giustificazioni all'istanza di remissione in termini non appaiono accoglibili;

osservato infatti che il termine per il pagamento scadeva in data 04/09/2022 e, dunque, dopo la fine del periodo feriale e la riapertura degli uffici e che l'ordinanza di delega prevedeva espressamente la possibilità di chiedere una proroga (di ulteriori 30 giorni) per il pagamento in parola, proroga di cui il

creditore procedente si sarebbe potuto avvalere qualora l'ufficio pagamenti nei primi giorni di settembre non fosse stato ancora in attività;

ritenuto che nella fattispecie al vaglio risulti poi irrilevante la circostanza che il professionista delegato non si sia attenuto alle disposizioni impartite inviando una richiesta al creditore intervenuto Agenzia delle Entrate Riscossione, in considerazione del fatto che l'intervento è stato effettuato per un credito di € 6.989,18, per cui l'intervenuto non avrebbe comunque potuto portare avanti l'esecuzione difettando una delle condizioni prescritte dall'art. 76, comma 1, D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come modificato dall'art. 52 comma 1 lett. g) D.L. 21.6.2013 n. 69;

ritenuto pertanto che nessun dubbio sussista in ordine al fatto che sia imputabile al creditore procedente l'omesso pagamento del fondo spese per le pubblicità e dunque anche l'omessa pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita perché lo stesso era stato reso edotto della necessità di provvedere al versamento del fondo spese al professionista delegato ed entro quale termine provvedere;

ritenuto superfluo, oltre che inammissibile, il vaglio delle questioni sollevate dal debitore in quanto la natura di titolo esecutivo del mutuo attivato dal creditore procedente costituisce già oggetto di opposizione a precetto;

p.q.m.

VISTO l'art. 631 *bis* c.p.c.,

DICHIARA l'estinzione del processo esecutivo;

ORDINA al Conservatore dei RR. II. dell'Agenzia del Territorio di Pescara la cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto a PESCARA il 27/07/2021 Reg. gen. 11517 - Reg. part. 8114;

Assegna termine di sette giorni al Custode per il deposito del rendiconto e dell'istanza di liquidazione del compenso e spese;

Assegna termine di sette giorni per il deposito dall'istanza di liquidazione del saldo da parte dell'esperto stimatore.

Si comunichi alle parti, al custode e all'esperto stimatore.

Pescara, 15/10/2022

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Federica Colantonio